



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

4557-2019

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente - R.G.N. 12672/2017

Dott. ANTONELLA DI FLORIO

- Rel. Consigliere - Cron. 4557

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere - Rep. C.I.

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere - Ud. 10/01/2019

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12672-2017 proposto da:

DL, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIR.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO PROSPERINI, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

G SPA, già I SPA, in
persona del procuratore speciale sig. **GD**

2019

43

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO
D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO
CAVALIERE che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;

- controrricorrenti -

nonchè contro

MR

;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1591/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

CASSAZIONE.net



Ritenuto che

1. LD ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380bis cpc, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria (avanzata anche nei confronti del F.G.V.S.) in relazione ai danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 23.11.2002, mediante la collisione fra il motociclo da lui condotto e l'autovettura guidata da RM , priva di copertura assicurativa.

La Corte territoriale, per ciò che interessa in questa sede, aveva respinto il gravame proposto dal D avverso il mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica nonché di quello riconducibile alla pretesa svalutazione commerciale del motoveicolo incidentato.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2043, 2056, 1223 c.c e del'art. 137 Dlgs n. 209/2005. 

Lamenta che la Corte d'appello, pur dando atto delle sue produzioni reddituali e pur avendo accertato la ricorrenza dell'invalidità temporanea totale e parziale pari, rispettivamente, a 60 e 30 giorni, aveva erroneamente ed illogicamente ritenuto che non fosse dimostrato che quantomeno nel periodo di invalidità, c'era stata una contrazione del reddito, potendo ben ricorrere ai criteri di cui all'art. 137 CdA.

1.1. Assume, al riguardo, che proprio la motivazione resa per rigettare la domanda in relazione all'invalidità permanente (la Corte aveva, infatti, ritenuto che la cospicua diminuzione di reddito allegata - pacifico che l'incidente si era verificato alla fine del mese di novembre - non poteva essere logicamente ricondotta, in mancanza di specifica dimostrazione, soltanto

all'ultimo mese dell'anno) era incoerente rispetto alla reiezione della domanda anche per il periodo, immediatamente successivo al sinistro, rispetto al quale i giudici d'appello avevano a disposizione tutti gli elementi di valutazione per la determinazione del *quantum debeatur*, e cioè la durata dell'invalidità temporanea ed il dato reddituale ricavabile dalla documentazione fiscale prodotta, rispetto alla quale ben poteva tenersi conto del reddito più alto degli ultimi tre anni, da riproporzionarsi rispetto al periodo di "stasi lavorativa".

Deduce, in sostanza, che la Corte territoriale aveva omesso di ricorrere al ragionamento presuntivo, indotto dall'art. 2727 c.c. , attraverso il quale si sarebbe potuta agevolmente determinare la perdita patrimoniale subita durante quell'arco temporale.

2. Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che questa Corte, in materia di danno da incapacità lavorativa specifica ha affermato i seguenti principi, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, e cioè:

a. "In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico"(cfr. Cass. 3290/2013);

b. "La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 Cod. delle Ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato." (cfr. Cass. 8896/2016);

c. "Quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni" (cfr. Cass. 11579/2018).

2.1. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, secondo la stessa argomentazione prospettata dal ricorrente, al fine di ottenere la liquidazione del danno patrimoniale derivante dal periodo di invalidità temporanea accertato (60 per la totale + 30 per la parziale), egli avrebbe dovuto specificamente indicare l'avvenuta produzione della documentazione reddituale riguardante gli ultimi tre anni ed i contenuti ad essa relativa, decisivi per la valutazione della censura proposta.

2.2. Al riguardo, invece, il **D** censura la decisione della Corte territoriale che ha escluso che fosse stata versata documentazione contabile idonea a dimostrare la pretesa in esame, assumendo che, essendo stato accertato il periodo di invalidità temporanea, la dimostrazione del quantum doveva desumersi dalla affermazione secondo cui era stato dato atto dei minori ricavi del 2002 (€ 36.000,00 rispetto a € 59.000: cfr. pag. 3, primo cpv. sentenza impugnata) e dalle argomentazioni spese nell'atto d'appello richiamato (cfr. pag. 7 del ricorso) nel quale si afferma (cfr. pag. 6) che il reddito più elevato degli ultimi tre anni era pari ad € 14.000,00: ma, tanto premesso, oltre alla evidente la discrepanza degli importi sopra indicati, deve osservarsi che il **D** omette del tutto di trascrivere le risultanze della documentazione fiscale degli ultimi tre anni e/o di indicare la sede processuale nella quale detti documenti possono essere rinvenuti al fine di dare una indispensabile veste processuale alla sua censura e di renderla idonea a confutare la statuizione della Corte fondata sul difetto di prova del *quantum debeatur*.

2.3. In relazione a ciò il motivo difetta di autosufficienza, per evidente violazione dell'art. 366 n° 4 e 6 cpc.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co 4 cpc e dell'art. 111 co 6 Cost. Lamenta che la Corte d'Appello aveva reso una motivazione apparente nel rigetto della domanda relativa alla somma richiesta, in via equitativa, per la dedotta svalutazione del mezzo.

Assume che era stato accertato dal CTU che il motoveicolo, al momento dell'incidente, era stato immatricolato da appena un anno; che i danni liquidati erano pari ad € 5594,00; che il valore *ante* sinistro era pari ad € 6700,00: si duole, dunque, che la Corte aveva negato il risarcimento senza alcuna spiegazione, affermando "sbrigativamente" che la richiesta era generica.

3.1. Il motivo è infondato.

La sintetica motivazione dei giudici d'appello è comunque esaustiva nel supportare il rigetto della pretesa che, essendo riferita ad un ulteriore importo rispetto alla somma già specificamente liquidata per il risarcimento dei danni subiti dal mezzo incidentato, doveva contenere l'indicazione dei parametri ai quali riferirsi per giungere a valutare credibilmente la svalutazione del motoveicolo, non potendosi ricorrere alla valutazione equitativa nei casi di mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova sul punto: al riguardo si rileva che la censura proposta in appello - a fronte del rigetto della relativa domanda nella sentenza di primo grado - si era limitata ad affermare che il valore di mercato del motociclo "era evidentemente sceso" (cfr. pag. 6 atto appello) e che la spesa per le riparazioni era prossima al valore del mezzo.

3.2. Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che "la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità."(Cass. 4534/2017 ; Cass. 4310/2018).

3.3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, ragione per cui la censura in esame deve essere respinta.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1200,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 10 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglino

Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 15 FEB. 2019
Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA